

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-OCCIDENTALE

Sede Provvisoria:

c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est

P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR) - Tel: 0521354111 - Fax 0521858260 - folzani@cmparmaest.pr.it

DETERMINA

N. 590

Del 25/08/2017

**AREA: VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE/GESTIONE FAUNISTICO
VENATORIA/CRAS/CRL/VOLONTARIATO**

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI SUL FAGIANO NELLA ZONA SPECIALE DI CACCIA AFFERENTE ALL'AREA CONTIGUA DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA per la Stagione venatoria 2017-2018 – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FAGIANI (CODICE CIG Z1D1FB2C96)

Il Responsabile dell'Area Vigilanza :Dott.ssa Margherita Corradi

VISTO l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;

VISTA la legge n. 24/2011 della Regione Emilia Romagna;

VISTO il decreto del Funzionario Incaricato n. 2 del 02.01.2012 e successivi avente ad oggetto "Provvedimenti organizzativi relativi al personale dipendente"

VISTA la delibera di CE n. 99 del 14/10/2016 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, aggiornato con successivo art n.114 del 15/11/2016;

VISTA la Determina n. 41 del 01/02/2017 di conferimento delle Posizioni Organizzative per il 2017, a firma del Direttore Generale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

VISTE le deliberazioni del Comitato Esecutivo n. 2 del 28.02.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione, esercizio 2017, e n. 3 del 28.02.2017, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2017-2019 e ne è stata affidata la gestione ai responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 31 marzo 2001 n. 165;

VISTO il "Regolamento per acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 10 del 12/02/2015 , per quanto non in contrasto con il D.lgs 50/2016 e s.m.i;

VISTI:

- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato con delibera di CE n.4 del 28/02/2017
- Il D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.
- il D.lgs 118/2011 e s.m.
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 118/2011)
- lo Statuto tipo dell'Ente
- i regolamenti dell'Ente
- la L. 136/2010 e s.m. e il Decreto Legge 187/2010, nonché le determinazioni sui contratti pubblici n. 8/2010 e n. 10/2010
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

VISTO che lo scrivente Servizio si occupa anche della Gestione Faunistico/Venatoria delle Aree Contigue dei Parchi , comprendente anche operazioni di ripopolamento e cattura;

CONSIDERATO che con Delibera di Comitato Esecutivo n. 30/2015 è stato approvato il REGOLAMENTO SPECIFICO DI SETTORE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELL'AREA CONTIGUA DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA 2015/2018 ai sensi dell'art. 32 L.R. 6/2005 e con Delibera di

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-OCIDENTALE

Sede Provvisoria:

c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est

P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR) - Tel: 0521354111 - Fax 0521858260 - folzani@cmparmaest.pr.it

Comitato Esecutivo n. 58/2017 sono stati approvati gli aggiornamenti come da Calendario Venatorio Regionale vigente;

VISTO il medesimo REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICOVENATORIA DELL'AREA CONTIGUA ed in particolare l'ART. 23 - Introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti nella parte in cui prevede che:

Reintroduzioni e ripopolamenti potranno essere predisposti ed attuati direttamente dall'Ente di Gestione al solo scopo di ricostruire la complessità, la funzionalità e la stabilità dei sistemi naturali e comunque nel rispetto del piano faunistico-venatorio provinciale;

VISTO l'articolo 27 comma 2 della LR 6/2000 per cui le immissioni nei Parchi Regionale sono effettuate nel rispetto del PFVP e attuate secondo tempi e modalità idonee a consentire la sopravvivenza e la riproduzione;

VISTO il "PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI SUL FAGIANO NELLA ZONA SPECIALE DI CACCIA AFFERENTE ALL'AREA CONTIGUA DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA per la stagione venatoria 2017-2018", come da delibera di Comitato Esecutivo n. 73 del 26/07/2017, che in accordo con la apposita Commissione Faunistica, prevede per la corrente annualità, un rinforzo della presenza di fasianidi sul territorio in coerenza con quanto effettuato nelle ultime stagioni venatorie, con l'utilizzo di *Phasianus colchicus colchicus*, specie molto rustica e dunque probabilmente più adatta a zone boschive. I soggetti sono più leggeri delle rimanenti specie, meno facili da allevare, ma da preferire viste le caratteristiche di rusticità. Il problema in natura è mantenerlo puro, perché facilmente si incrocia con il *mongolicus*, rispetto al quale sembra essere recessivo. Poiché gli ibridi tendono ad avere il collare, sarebbe interessante avviare un progetto di carattere sperimentale per vedere il mantenimento della purezza. Il programma annuale, viene riassunto nel seguente schema:

Area	Specie	Tipo di operazione	Provenienza dei capi	n° capi
Area contigua	Fagiano	ripopolamento	Allevamento locale (prov.le)	300

- l'Ente di Gestione svolgerà il compito di organizzare, effettuare, e coordinare le operazioni di ripopolamento riguardanti le specie lepree nel rispetto delle prescrizioni relative alla L.R. 8/94 e s.m.;

- Conformemente agli indirizzi del Pfvp, i ripopolamenti verranno svolti con soggetti di provenienza locale ed in modo tale che, sulla base di monitoraggi di verifica, sia possibile nel tempo che l'entità di tali immissioni segua un andamento decrescente;

RITENUTO quindi di procedere con l'acquisto di un quantitativo di 300 Fagiani (ps 1:2 e pertanto), composti da n. 120 Maschi e 180 Femmine di provenienza provinciale locale da immettere in Zona Speciale di Caccia in Area Contigua, nella misura di n.40 maschi e n.60 femmine per ciascun dei tre distretti;

CONSIDERATO che si è provveduto comunque a richiedere preventivi per una indagine di mercato per la fornitura dei suddetti fagiani a Ditte specializzate sul territorio provinciale; ma che in provincia di Parma esiste una sola Ditta in grado di fornire soggetti appartenenti alla specie prescelta, allevati in condizioni di seminaturalità ed in coerenza tecnica con quanto operato nelle precedenti stagioni venatorie;

VISTO che il Piano Faunistico Provinciale (ancora in vigore), limita le forniture a soggetti prodotti localmente in ambito provinciale e che sentita la Ditta prescelta, la stessa ha comunicato di non avere problematiche legate alla aviarica, non essendo nella corrente annualità in zona endemica;

VISTO il preventivo unico (prot.4452/2017), presentato dalla ditta Azienda Agricola Diemmi Bellena di Fontevivo (PR), che prevede la fornitura di n.300 fagiani nati il 04/04/2017, al prezzo di € 8,40 cd più IVA 22%;

RITENUTO di acquistare: dalla ditta Azienda Agricola Diemmi Bellena di Fontevivo (PR), n.300 fagiani di 150 gg (120 M e 180 F), al prezzo di € 8,40 cd più IVA 22%, muniti delle certificazioni e dei controlli sanitari previsti a norma di legge; per una spesa complessiva di € 2.520 oltre ad IVA per € 554,40 e pertanto per un totale di € 3074,40 (onnicomprensiva);

- Gli animali acquistati devono essere di provenienza provinciale (Parma) e all'affidatario della fornitura spetta il compito di documentare all'Ente di gestione la suddetta provenienza;

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-Occidentale

Sede Provvisoria:

c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est

P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR) - Tel: 0521354111 - Fax 0521858260 - folzani@cmparmaest.pr.it

- Le operazioni di immissione saranno coordinate dall'Ente di Gestione e l'affidatario della fornitura dovrà accordarsi direttamente per organizzare tempi, quantitativi e luoghi di rilascio sul territorio;
- I capi rilasciati dovranno disporre delle certificazioni e controlli sanitari previsti dall'art. 26 della legge regionale 8/94 e s.m. e dei bolli di marcatura di riconoscimento;

RITENUTO il sopra citato preventivo congruo ed equo;

CONSIDERATO che trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 c. 2 e nell'art. 32 c 14 del Dlgs 50/2016, che stabiliscono in particolare che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTE le ragioni di unicità sopra elencate e che il fornitore compare nell'elenco fornitori dell'Ente, redatto da questo Servizio;

RITENUTO pertanto procedere mediante affidamento diretto alla Ditta sopraelencata, stante quanto sopra e data la unicità, in considerazione anche della entità della spesa, per le seguenti motivazioni, coerenti con i principi dell'art.30 de D. lgs 50/2016 e s.m.i:

- proporzionalità, economicità, correttezza e idoneità dei servizi richiesti, rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;

DATO ATTO:

1. che si procede mediante affidamento diretto a fornitore qualificato;
2. della disponibilità della Ditta ad eseguire la fornitura e del Codice Identificativo Gara (CIG), che compare nello schema in intestazione, relativo alle forniture in argomento ai sensi della vigente normativa di tracciabilità dei flussi finanziari (L136/2010 e s.m.i) e che la medesima possiede la qualificazione di ordine generale e speciale di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i;
3. che il prezzo è congruo e coerente con i valori di mercato;

PRESO ATTO che la Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000:

- di fornire gli estremi del c/c e di adempiere alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m. a pena di nullità del contratto;
- di prendere visione nel sito istituzionale del codice etico dell'Ente e del piano anticorruzione e di adempiere agli obblighi previsti ove compatibili, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione;
- che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico affidato ai sensi dell'art.53 del D.lgs 165/2001 e che non sussistono cause che inibiscono l'esercizio della attività professionale, né la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi di cui alla L 68/99;
- di essere in regola con gli obblighi del D.lgs 81/08 e s.m.i.;
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici (Dlgs.50/2016 e s.m.i)
- l'insussistenza d'incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001.

DATO ATTO CHE:

- si è provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditta;
- si provvederà alla verifica delle dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell'art.43 del DPR 445/2000, ovvero del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016).

PRECISATO che l'affidamento sarà stipulato mediante corrispondenza, tramite uno scambio di lettere commerciali, perfezionando l'impegno assunto con il presente atto, trasmesse dall'Ente scrivente alla Ditta sopra indicata, costituenti prosieguo alla presente anche se materialmente non allegate, ma custodite negli idonei uffici di questo Ente;

Visto che ai sensi di tale norma e ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-OCIDENTALE

Sede Provisoria:

c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est

P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR) - Tel: 0521354111 - Fax 0521858260 - folzani@cmparmaest.pr.it

identificativo gara (CIG), attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ;

Visto quindi che il CIG richiesto è attribuito dalla AVCP alla prestazione di servizi di cui all'oggetto andrà riportato sui mandati di pagamento e da parte dei prestatori d'opera sulle fatture da emettere;

DETERMINA

DI AFFIDARE per le motivazioni sopra esposte alla Azienda Agricola Diemmi Bellena di Fontevivo (PR), la fornitura di n.300 fagiani di 150 gg circa (120 M e 180 F), al prezzo di euro 8,40 cd più IVA 22%, muniti delle certificazioni e dei controlli sanitari previsti a norma di legge e degli anelli di marcatura per il riconoscimento, per una spesa onnicomplessiva di € 3074,40 (IVA inclusa);

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi meglio esposti in premessa, la complessiva somma di € **3074,40** al bilancio di Previsione 2017 imputandola al 1485 Cap. "Gestione faunistica e prevenzione danni da fauna", del corrente Bilancio di previsione per l'anno 2017; con esigibilità della obbligazione a tutto il 31/12/2017;
2. **DI INFORMARE** la Regione Ufficio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Parma delle operazioni di rilascio;
3. **DI STABILIRE** che l'interessato autorizza l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Ente di Gestione in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti verranno trattati per finalità strettamente informative connesse all'erogazione del servizio, anche per mezzo di sistemi informatici idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. E' suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del citato D.Lgs. (INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003).
4. **Di dichiarare** che, in ottemperanza alla Legge 136/2010, il codice CIG assegnato al presente affidamento è quello elencato nelle premesse;
5. **DI INCARICARE** la Ditta mediante sottoscrizione da parte della medesima in calce a specifica lettera di incarico;
6. **DI ATTESTARE** che:
 - a. non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento degli incarichi affidati, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
 - b. il soggetto agisce nel rispetto dell'art.80 del D.lgs 50/2016 e smi "*Motivi di esclusione*" e dichiara che non sussistono cause che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale, né la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c. non è necessario acquisire la comunicazione in materia di antimafia trattandosi di prestazione di importo inferiore a € 150.000, così come dispone l'art.83 comma 3 lett. d del D.lgs 159/2011.
7. **DI COMUNICARE** al fornitore la necessità di adempiere a quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria (L.136/2010) e agli obblighi previsti dal codice di comportamento dell'Ente ove compatibili, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Ditta incaricata dietro presentazione di regolare fattura elettronica (Codice Ufficio UF8EGS) con indicazione delle coordinate bancarie dedicate per la tracciabilità di cui all'art.3 della L 136/2010, della dicitura "scissione dei pagamenti" ai sensi del meccanismo del c.d. Split Payment e previa verifica del permanere della regolarità contributiva

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-OccIDENTALE

Sede Provvisoria:

c/o Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est


P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR) - Tel: 0521354111 - Fax 0521858260 - folzani@cmparmaest.pr.it

- **Di dare atto** che la presente determina:va trasmessa al Servizio Finanziario per l'impegno di spesa,va inserita nel registro delle determinazioni e pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web dell'ente e che ha esigibilità a tutto il 31/12/2017.

17666

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

F.to Dott.ssa Margherita Comari



Il presente visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come previsto dall'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n°267, rende l'atto esecutivo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. ssa Alessandra Maestri)

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
Dal _____ al _____





ENTE di GESTIONE per i PARC' II e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Sede Provvisoria c/o Unione Montana Appennino Parmense
Piazza G. Ferrari n. 5 - 43013 Langhirano (PR)
p.iva e c.f. 02635070341
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE: DOTT. DELIO FOLZANI n. 603 del 30/08/2017

Oggetto: disposizioni applicative per la caccia in "Zona speciale di caccia in area contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma stagione venatoria 2017/2018- autorizzazione in deroga".

IN CONSIDERAZIONE della Delibera di Comitato Esecutivo n. 30 del 29/04/2015: Regolamento venatorio Parco delle Valli del Cedra e del Parma e della Delibera di Comitato Esecutivo n. 58 del 09/07/2017 "Regolamenti venatori Area Contigua Parchi Taro/Carrega/Valli Cedra e Parma anno 2017/2018 AGGIORNAMENTI - APPROVAZIONE;

VISTO l'art. 10 "Procedure per l'ottenimento del tesserino autorizzativo e per il controllo delle domande;

VISTA la Legge Regionale 23.11.2011 n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" che istituisce 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e mette in liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali;

ACCERTATO che l'art. 4 della richiamata L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità il Comitato Esecutivo, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della macroarea, oltre ai Presidenti delle Province o loro amministratori locali delegati, il cui territorio è interessato da Parchi regionali, nonché delle Riserve siti della Rete Natura 2000, qualora siano state conferite le competenze di cui all'art.40 comma 6 della citata L.R. n. 24/2011;

CONSIDERATO che al Comitato Esecutivo spettano le funzioni di cui all'Art. 6 Comma 4 della L.R. n. 24/2011;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'Art. 6 Comma 5 della L.R. n. 24/2011, *"Le sedute del Comitato esecutivo sono validamente insediate con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto"*.

VISTO:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e s.m. "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000";
- il R.R. 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012, esecutivo ai sensi di legge;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 24 concernente la "Riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";

PREMESSO:

- che l'art. 38 della L.R. 6/2005 stabilisce al comma 1 che "nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua";
- che il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che uno specifico Regolamento di settore, elaborato dall'Ente di Gestione e di durata almeno biennale, definisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua;
- che, a norma dell'art. 6 comma 4 lett. h, della L.R.24/2011 "Riorganizzazione del Sistema Regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano", il Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione approva i regolamenti dei Parchi e delle Riserve naturali, sentita la Provincia interessata;

PRESO ATTO che con delibera di Comitato Esecutivo n. 30 del 29/04/2015 è stato approvato il regolamento triennale per la gestione faunistico venatoria dell'area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, valido per le stagioni venatorie 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

CONSIDERATO che l'art. 10 punto 1) del succitato regolamento "**Procedure per l'ottenimento del tesserino autorizzativo e per il controllo delle domande**" evidenzia che "*Per le stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento i cacciatori che vorranno esercitare l'attività venatoria in Zona Speciale di caccia all'Area Contigua, con l'esclusione delle Aziende Faunistico Venatorie, dovranno presentare la domanda di ammissione (a mano o via posta ordinaria) sottoscrivendo un'autocertificazione attestante il titolo di diritto di cui all'art.9 del presente regolamento entro il 15 Aprile di ogni anno. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 Maggio dell'anno in corso, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione, di cui all'art. 11 del presente regolamento. Le domande pervenute oltre il 31 Maggio non saranno accolte. Faranno eccezione solo le prime licenze, che potranno accedere entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria*";

CONSIDERATO che n.01 domanda di partecipazione alla attività venatoria è stata consegnata oltre la data del 31/05/2015 e che n. 04 domande non risultano rintracciabili, ma i cacciatori interessati hanno versato per tempo la regolare quota, sostenendo con argomentazioni che si possono considerare legittime, di avere consegnato la domanda negli uffici di una delle sedi dell'Ente non contemplata nella corrente annualità nell'elenco di quelle legittimate a ricevere la domanda e pertanto di difficile tracciabilità;

VISTO che gli uffici preposti hanno presentato al Direttore l'elenco delle domande "dubbe", insieme alle giustificazioni che i singoli richiedenti sono stati in grado di presentare;

Tutto ciò premesso – acquisito il visto del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 4 art.151 D.lgs 267/2000

DETERMINA

Per le ragioni espresse nelle premesse di approvare con il presente atto determinativo, di:

- accettare "in deroga" la domanda del Sig. GENNARI GIOVANNI (N. Prot. 3556 del 15/06/2017) per caccia nel Distretto di Corniglio che ha presentato certificazione medica e le-domande dei Sigg.
 - CAVALLI LUCIANO (Distretto di Corniglio);
 - ILARIUZZI ANDREA (Distretto di Tizzano);
 - ILARIUZZI ANGIOLINO (Distretto di Tizzano);
 - PAPI GIACOMO (Distretto di Corniglio)

le cui domande non sono risultate tracciabili per le ragioni sovraesposte.

**Il Direttore
Dott. Dello Folzani**